REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI TARANTO

Sezione Terza Civile

in composizione monocratica nella persona del

Giudice Unico G.O.T. dott. Leonardo Macchitella

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 8765 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente tra:

, elettivamente domiciliato presso lo studio che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a precetto notificato il 28 novembre 2018,

opponente

e

, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv.

dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura per

del 8.5.2011,

resistente

Firmato Da: MACCHITELLA LEONARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 691b5be462a0c0991db1ab289b46d5b

******

OGGETTO DEL GIUDIZIO: opposizione a precetto

All'udienza odierna è comparso il solo procuratore di parte opponente che ha provveduto alla precisazione delle proprie conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate nei propri atti e, dunque, da aversi qui come integralmente riportate e trascritte. La mancata comparizione del procuratore di parte opposta importa che si intenderanno conclusioni corrispondenti a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione. Dopo la discussione orale, alle ore 12,30 il Magistrato riservava la causa alla Camera di Consiglio per la decisione a termini dell'art. 281sexies c.p.c., al fine di dare all'esito di questa lettura della sentenza in pubblica udienza.

MOTIVAZIONI

Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.

Occorre prendere atto che, nella sostanza, può riconoscersi cessata la materia del contendere per avere, parte opposta, rinunziato all'atto di precetto notificato all'opponente, e per essere stata quella rinunzia accettata dal

La causa deve essere decisa, invece, per quel che concerne l'accertamento della c.d. "soccombenza virtuale" ai fini del regolamento delle spese del giudizio, avendone l'opponente manifestatone espresso interesse.

Firmato Da: MACCHITELLA LEONARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 691b5be462a0c0991db1ab289b46d5b

Or dunque è noto che l'istituto della "cessazione della materia del contendere" di elaborazione giurisprudenziale, si fonda esclusivamente sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalla medesime parti, per le più svariate ragioni. In buona sostanza la cessazione della materia del contendere è una forma di definizione del processo conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, di cui le parti si danno reciproco atto, che fa venir meno la ragion d'essere della lite con l'effetto che la sentenza è di mero rito.

Altra cosa è la c.d. "soccombenza virtuale" che impone al Giudice di valutare ed individuare quale parte sarebbe comunque risultata vittoriosa in esito al giudizio. A tale scopo occorre innanzi tutto osservare che il rilievo formulato da parte opposta in rito risulta pertinente, in quanto l'opposizione proposta con cui si sostiene, nella sostanza, il difetto di legittimazione passiva dell'opponente riguardo il decisum contenuto nel titolo azionato in esecutivis, integra, invero, una opposizione all'esecuzione e non una opposizione al quomodo.

In ogni caso, però, potendo questo Giudicante fare applicazione del principio che riserva al Magistrato la qualificazione giuridica della domanda, e di quell'altro principio che autorizza la conversione degli atti, proprio perchè la opposizione è stata comunque introdotta nelle forme proprie della opposizione pre-esecutiva (atto di citazione), il rilievo in rito, seppure pertinente, non

Firmato Da: MACCHITELLA LEONARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 691b5be462a0c0991db1ab289b46d5b

comporta la nullità dell'opposizione siccome s'era inteso proporla da parte opponente.

Detto ciò, nel merito, la ragione dell'opposizione formulata appare fondata in quanto l'art. 2313 c.c. stabilisce, invero, che la responsabilità del socio accomandante, in società di accomandita semplice, per quel che concerne i debiti della società è limitata al valore della quota sociale sottoscritta; tanto comporta che i soci accomandati posso essere tenuti a far fronte quei debiti solo nei limiti di quanto abbiano sottoscritto del capitale sociale, e per tanto sono obbligati solo nei confronti della società. E' dunque la società, e per essa gli organi che la rappresentano, che può richiamare i soci accomandanti al versamento della quota sottoscritta del capitale sociale, ferma in ogni caso la possibilità per i creditori sociali di surrogarsi agli organi societari (nella maggior parte dei casi identificabili con i soci accomandatari) qualora questi non agiscano nei confronti dei soci accomandanti.

Tale principio è confermata dalla univoca giurisprudenza espressa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6017/2015.

Ciò posto, appare giusto e di giustizia dichiarare, limitatamente al regolamento delle spese di giustizia, la soccombenza "virtuale" della società

pur dovendosi limitare quella condanna alla refusione delle spese d'iscrizione a ruolo, per € 195,00 ed a € 512,00 per compensi, oltre agli accessori di legge, da liquidarsi in favore del procuratore dell'attore dichiaratosene anticipatario.

Firmato Da: MACCHITELLA LEONARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 691b5be462a0c0991db1ab289b46d5b

P.Q.M.

il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del giudice unico G.O.T. dott. Leonardo Macchitella definitivamente decidendo l'opposizione proposta da nei confronti di società , così provvede:

- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'opposta società , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta a rifondere all'opponente e spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 707,00 di cui € 195,00 per diritti ed € 512,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, l'IVA ed il CPA sulle voci dovute.

Così deciso in Taranto, oggi 20 maggio 2019, in esito alla Camera di Consiglio, sentenza di cui alle ore 14,20 viene data lettura in pubblica udienza.

Il Giudice Unico

(G.O.T. dott. Leonardo Macchitella)

Firmato Da: MACCHITELLA LEONARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 691b5be462a0c0991db1ab289b46d5b